



COMUNICATO UFFICIALE N. 137
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. dal n. 135/AA al n. 138/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 975 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Enea CORTESI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ENEAS CORTESI, Arbitro Effettivo all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 42, commi 1 e 2, del Regolamento A.I.A., per aver a pochi minuti dalla fine del primo tempo in occasione della gara Bressana- Barona del 16 aprile 2023, valevole per il Campionato di Promozione Girone F, utilizzato un linguaggio irrispettoso nei confronti dei componenti la panchina del Bressana;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Enea CORTESI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di sospensione per il Sig. Enea CORTESI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1007 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi DI VINCENZO, Gabriele D'ARCHIVIO, e della società A.S.D. CORTINO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI DI VINCENZO, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. CORTINO CALCIO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, commi 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico, e dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere omesso di verificare presso il Settore Tecnico che l'allenatore sig. D'ARCHIVIO GABRIELE fosse tesserabile presso la A.S.D. CORTINO CALCIO e per aver consentito, o comunque non impedito, che lo stesso svolgesse attività di allenatore della prima squadra della predetta società in assenza di tesseramento nel periodo compreso tra il mese di marzo 2023 e il 7 aprile 2023;

GABRIELE D'ARCHIVIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. CORTINO CALCIO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 40, commi 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico e dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere svolto attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. CORTINO CALCIO in assenza di tesseramento nel periodo compreso tra il mese di marzo 2023 e il 7 aprile 2023, in quanto allenatore dimissionario dalla A.S.D. Insula Falchi e pertanto non tesserabile presso altra società nella medesima stagione sportiva;

A.S.D. CORTINO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Di Vincenzo Luigi e D'archivio Gabriele, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gabriele D'ARCHIVIO e dal Sig. Luigi DI VINCENZO in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CORTINO CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Luigi DI VINCENZO, di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Gabriele D'ARCHIVIO e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CORTINO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 137/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 862 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Abdellah BOUDOUMA, e della società ASD CROCETTA 1920 ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

BOUDOUMA ABDELLAH, allenatore UEFA PRO – cod. 108.618 - tesserato nella stagione sportiva 2022-2023 in qualità di responsabile prima squadra per la società A.S.D. CROCETTA 1920 ACADEMY, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per avere posto in essere condotte violente ed intimidatorie nei confronti del calciatore della società A.S.D. Asocalcio 2020 OSMANOVSKI Benan in occasione dell'incontro Crocetta 1920 Academy - Asocalcio 2020 dell'11 Marzo 2023, consistite nel prenderlo per il collo/nuca stringendogli forte il collo e rivolgendo al suo indirizzo parole offensive;

ASD CROCETTA 1920 ACADEMY, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Boudouma Abdellah;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Abdellah BOUDOUMA e dal Sig. Aziz BOUDOUMA in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CROCETTA 1920 ACADEMY;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Abdellah BOUDOUMA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD CROCETTA 1920 ACADEMY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 138/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 972 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianni BECCAFICO, Luca RAPARELLI, Michele MARGIOTTA e della società ASD TEVERE ROMA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANNI BECCAFICO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Tevere Roma, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico poiché lo stesso, che risulta iscritto nei ruoli del Settore Tecnico con la qualifica di allenatore di calcio a 5, nella stagione sportiva 2022-2023 si è tesserato ed ha svolto la funzione di presidente della società A.S.D. Tevere Roma senza aver presentato al Settore Tecnico domanda di inserimento nel Ruolo dei sospesi volontari; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art.38, comma 1, delle N.O.I.F. ed altresì dagli artt. 33, comma 1, 37 comma 1, e 39, comma 1, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. N. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022 "Tesseramento ed obbligatorietà tecnici", per avere lo stesso svolto, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023, il ruolo e la funzione di allenatore, sia durante gli allenamenti sia in occasione delle gare di campionato, della squadra militante nel campionato Under 14 Regionale della società A.S.D. Tevere Roma, pur non essendo tesserato in qualità di allenatore ed essendo privo della richiesta qualifica; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art.23, comma 1, delle N.O.I.F. ed altresì dall'art. 39, comma 1 lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. N. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022 "Tesseramento ed obbligatorietà tecnici", per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Tevere Roma, consentito, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, al sig. Luca Raparelli di svolgere, di fatto, l'attività di allenatore della squadra militante nel Campionato Under 14 Regionale della società A.S.D. Tevere Roma, sia durante gli allenamenti sia in occasione delle gare di campionato, pur essendo privo di abilitazione alla funzione non essendo iscritto negli albi, elenchi e ruoli del Settore Tecnico;

LUCA RAPARELLI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società A.S.D. Tevere Roma, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. ed altresì dall'art. 39, comma 1 lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. N. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022 "Tesseramento ed obbligatorietà tecnici", per avere lo stesso

svolto, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, il ruolo e la funzione di allenatore della squadra militante nel Campionato Under 14 Regionale della società A.S.D. Tevere Roma, sia durante gli allenamenti sia in occasione delle gare di campionato, pur non essendo iscritto negli albi, elenchi e ruoli del Settore Tecnico;

MICHELE MARGIOTTA, all'epoca dei fatti allenatore della società A.S.D. Tevere Roma, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 39, comma 1, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. N. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022 "Tesseramento ed obbligatorietà tecnici", per avere lo stesso consentito, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, l'espletamento, di fatto, dell'attività di allenatore della squadra militante nel Campionato Under 14 Regionale della società A.S.D. Tevere Roma, ai sig.ri Gianni Beccafico, non tesserato in qualità di allenatore e altresì privo della richiesta qualifica, e Luca Raparelli, soggetto privo di abilitazione alla funzione in quanto non iscritto negli albi, elenchi e ruoli del Settore Tecnico;

A.S.D. TEVERE ROMA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Gianni Beccafico, presidente, Luca Raparelli, dirigente accompagnatore, e Michele Margiotta, allenatore;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luca RAPARELLI, Michele MARGIOTTA, Gianni BECCAFICO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD TEVERE ROMA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Gianni BECCAFICO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luca RAPARELLI, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Michele MARGIOTTA e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD TEVERE ROMA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina